Corte di Cassazione, Sezione 5 penale

Sentenza 5 giugno 2019, n. 25097

Integrale

REATI CONTRO LA PERSONA - REATI CONTRO LA PERSONA (IN GENERE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente

Dott. CATENA Rossella - Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere

Dott. SESSA Renata - Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta Mar - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso presentato da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 1/12/2017 della Corte d'appello di Trento;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

udito per la parte civile l'avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trento ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di (OMISSIS) per il reato di atti

persecutori commesso ai danni di (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando cinque motivi. Con il primo ed il secondo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla configurabilita' del reato. In proposito viene evidenziato come dalle risultanze processuali emerga che gli episodi relativi alle deiezioni dei gatti della (OMISSIS) siano stati occasionali e comunque dovuti ad incuria nella loro custodia, difettando dunque tanto il requisito dell'abitualita' della condotta, quanto il dolo richiesto per la sussistenza del reato. Quanto invece all'esposizione all'interno del condominio di scritte e cartelli riportanti minacce ed insulti nei confronti della persona offesa alcuna prova sarebbe emersa in merito alla loro attribuibilita' all'imputata. Analoghi vizi vengono denunziati con il terzo motivo, con il quale si lamenta il difetto di una tempestiva querela, posto che non ricorrono le condizioni per la procedibilita' d'ufficio del reato, mentre con il quarto ed il quinto la ricorrente lamenta difetto di motivazione in merito alla commisurazione del danno liquidato in favore della (OMISSIS) e della pena irrogata all'imputata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' infondato e per certi versi inammissibile.

2. Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, i giudici del merito non hanno sostanzialmente addebitato alla (OMISSIS) una mera incuria colposa nel governo dei propri animali, evidenziando invece come, nonostante le ripetute lamentele, ella abbia volontariamente continuato a liberarli nelle parti comuni dell'edificio abitato anche dalla persona offesa, nell'evidente consapevolezza delle conseguenze sul piano igienico che cio' comportava e della molestia che in tal modo arrecava alla propria vicina. Comportamento questo certamente riconducibile a quello tipizzato dall'articolo 612 bis c.p., tanto piu' che lo stesso non puo' essere considerato disgiuntamente dagli ulteriori atti contestati, soprattutto ai fini della prova dell'elemento soggettivo del reato e dell'abitualita' della condotta, requisiti entrambi motivatamente ritenuti sussistenti dalla Corte territoriale. Quanto alla asserita occasionalita' degli episodi imputati, il ricorso si rivela invece generico, non essendosi confrontato con l'articolata motivazione della sentenza, la quale, oltre che su quanto affermato dalla persona offesa, ha fondato le proprie conclusioni basandosi anche sulle dichiarazioni dei numerosi testi - compresi gli agenti della polizia municipale allertati dalla persona offesa - che avevano avuto modo a vario titolo di frequentare l'edificio e che tutti unanimemente hanno riferito circa la presenza di escrementi animali ovvero del persistente olezzo delle loro deiezioni. In tal senso e' poi inconferente che la figlia della persona offesa non convivesse con la medesima, atteso che espressamente la sua testimonianza, per come valorizzata in sentenza, fa riferimento alle occasioni in cui la stessa si recava a far visita alla madre. Per quanto riguarda, poi, l'attribuibilita' all'imputata delle scritte e dei cartelli contenenti insulti e minacce, questa e' stata logicamente desunta dal giudice dell'appello dal contesto della vicenda, ma, soprattutto, dal fatto che l'edificio teatro dei fatti era una villetta bifamiliare, le cui parti comuni servivano esclusivamente, oltre che l'abitazione della vittima, quella dell'imputata, ritenendo dunque escluso che altri potessero essere stato protagonista di tali comportamenti o avere interesse a porli in essere. Quanto infine all'evento del reato, generica e manifestamente infondata e' l'obiezione circa l'inconferenza della certificazione rilasciata dalla psicologa che ha visitato la persona offesa, posto che la ricorrente non evidenzia i motivi di tale assertiva affermazione, peraltro sorvolando sul fatto che lo stato di prostrazione e di ansia in cui versava la vittima e' stato provato in sentenza anche facendo riferimento al contenuto delle dichiarazioni di alcuni dei testimoni, rimaste dunque incontestate.

3. Manifestamente infondato e' poi il terzo motivo, posto che agli atti e' presenta valida querela proposta dalla persona offesa il 26 novembre 2013 e successivamente integrata il 14 maggio 2014. Del tutto generiche sono infine le doglianze avanzate con il quarto ed il quinto motivo in merito alla determinazione del risarcimento, effettuato in via equitativa, ed alla commisurazione della pena, profili sui quali la sentenza impugnata ha adeguatamente giustificato la conferma delle statuizioni adottate in primo grado con motivazione solo assertivamente confutata.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonche' alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in Euro 2.000, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche' alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in Euro 2.000, oltre accessori di legge.